

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### ART. 1 – COSTITUZIONE

È costituito come associazione riconosciuta, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del

Codice Civile, il fondo di assistenza sanitaria integrativa del Servizio Sanitario Nazionale denominato SANITÀ INTEGRATIVA VENETO 'SANI.IN.VENETO' (il "Fondo") per il personale dipendente e gli altri soggetti specificatamente previsti di seguito:

- i) delle Imprese come definite nel successivo Art. 6;
- ii) dei Soci come identificati nel successivo Art. 5;
- iii) della Bilateralità come definita nell'Art. 6;
- iv) delle Organizzazioni Territoriali come definite nell'Art. 6;
- v) degli Altri Enti Collegati come definiti nell'Art. 6.

Il Fondo può essere altresì esteso su base volontaria al coniuge, ai familiari conviventi (parenti ed affini) dei lavoratori di cui sopra entro il 4° grado. Sono equiparati ai familiari i conviventi more uxorio ed i minori legalmente affidati. Possono aderire su base volontaria gli artigiani (anche senza dipendenti), i soci e collaboratori ed i loro familiari, in analogia a quanto sopra specificato.

Possono aderire su base volontaria anche i singoli datori di lavoro ed i collaboratori coordinati e continuativi o a progetto per sé ed i loro familiari, identificati in analogia a quanto sopra.

Possono inoltre aderire su base volontaria ulteriori tipologie di iscritti definite dagli accordi collettivi stipulati tra i Soci di cui al successivo art.5.

Il Fondo è costituito sulla base del verbale d'intesa del 12 giugno 2013 (di seguito, l'"Accordo") come integrato dal Protocollo aggiuntivo in materia di assistenza sanitaria integrativa nel Veneto del 5 luglio 2013 e dai successivi accordi regionali in materia stipulati dalle parti. Il Fondo ha natura bilaterale.

### ART. 2 – SEDE

La sede legale del Fondo è fissata in Veneto, nella provincia di Venezia, all'indirizzo pubblicato sul sito internet del Fondo.

### ART. 3 – SCOPO

Il Fondo non ha finalità di lucro, si ispira ai principi solidaristici e mutualistici ed ha come scopo esclusivo l'erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie: i) integrative al Servizio Sanitario Nazionale (le "Prestazioni Integrative") e ii) complementari al Servizio Sanitario Nazionale (le "Prestazioni Complementari") (congiuntamente, le "Prestazioni") in favore dei lavoratori dipendenti dei soggetti aderenti al Fondo, nonché in favore degli ulteriori soggetti per i quali sarà prevista la possibilità di usufruire delle Prestazioni fornite dal Fondo, come meglio individuati nel successivo Art. 6. Il Fondo potrà erogare le Prestazioni in forma diretta, oppure in forma indiretta mediante il convenzionamento con compagnie di assicurazione, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento del Fondo, nei limiti

della contribuzione stabilita dalle Parti Costituenti. Il Fondo rientra tra i soggetti aventi esclusivamente fine assistenziale

disciplinati dall'art. 51, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("TUIR") e, al fine di garantire la deducibilità fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati dai datori di lavoro aderenti al Fondo, assume l'obbligo statutario di rispettare le disposizioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008 avente ad oggetto "Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini 2 assistenziali" ("Decreto Turco") – comma come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" ("Decreto Sacconi") – e dell'art. 2, comma 2, lett. d) del Decreto Sacconi. A tal fine, le Prestazioni Integrative erogate dal Fondo – come meglio specificate nel Nomenclatore delle Prestazioni garantite allegato al Regolamento del Fondo – devono rientrare nell'ambito delle categorie delle prestazioni vincolate previste dalla citata lett. d) dell'art. 2, comma 2, del Decreto Sacconi, rispettando la soglia minima ivi prevista. Qualora la normativa di riferimento sopra citata (TUIR, Decreto Turco, Decreto Sacconi) dovesse essere modificata o sostituita, dopo l'approvazione del presente Statuto, le disposizioni dello stesso che ad essa si richiamano dovranno intendersi automaticamente riferite alle norme novellate.

#### ART. 4 – DURATA

Il Fondo ha durata sino al 31 Dicembre 2049. Esso si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi associativi o con deliberazione assunta ai sensi del successivo Art. 25.

#### ART. 5 – SOCI

Sono "Soci" del Fondo, di Parte Datoriale, le seguenti associazioni:

- CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO;
- CNA del VENETO;
- CASARTIGIANI del VENETO.

Sono Soci del Fondo, di Parte Sindacale, le seguenti associazioni:

- CGIL REGIONALE VENETO;
- CISL REGIONALE VENETO;
- UIL REGIONALE VENETO.

Parte Datoriale e Parte Sindacale sono, congiuntamente, le "Parti Costituenti" del Fondo.

La qualità di Socio dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 7, nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

#### ART. 6 – ADERENTI – ISCRITTI – BENEFICIARI

##### 6.1 DEFINIZIONE DI ADERENTI

Al Fondo aderiscono:

- i) le Imprese come meglio individuate sub a), b), c) e d);
- ii) i Soci di cui al precedente Art. 5;
- iii) le strutture bilaterali di emanazione dei Soci (la “Bilateralità”);
- iv) le associazioni e le organizzazioni provinciali ovvero quelle territoriali che, attraverso un’associazione provinciale, aderiscono ad uno dei Soci (le “Organizzazioni Territoriali”);
- v) le strutture promosse o costituite o partecipate dai soggetti di cui ai punti ii) (Soci) e iii) (Bilateralità) che precedono (gli “Altri Enti Collegati”).

Congiuntamente, le Imprese, i Soci, le Organizzazioni Territoriali, la Bilateralità e gli Altri Enti Collegati rappresentano gli “Aderenti” al Fondo. In particolare, le Imprese che possono aderire al Fondo, assumendo la qualifica di Aderenti, rientrano nelle seguenti categorie:

- a) imprese artigiane e consorzi artigiani, così come definiti dalla legislazione vigente (le “Imprese Artigiane”), con sede in Veneto, appartenenti ai settori indicati dalla contrattazione collettiva regionale in materia di sanità integrativa, che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati, a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell’Accordo;
- b) imprese non artigiane, con sede in Veneto, che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale (le “PMI Artigianato”);
- c) imprese non artigiane che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale (le “Altre Imprese”), la cui adesione al Fondo sarà consentita e regolata solo a seguito di specifica pattuizione tra le suddette parti firmatarie a livello nazionale o territoriale regionale;
- d) imprese di cui ai punti a) e b) che precedono, che non risiedono in Veneto, ma che applicano il complesso degli accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti l’EBAV (le “Imprese Non Venete”). Le Imprese Artigiane (di cui sopra sub a), le PMI Artigianato (di cui sopra sub b), le Altre Imprese (di cui sopra sub c) e le Imprese Non Venete (di cui sopra sub d) rappresentano, congiuntamente, le “Imprese” che possono aderire al Fondo. Le Imprese, i Soci, la Bilateralità, le Organizzazioni Territoriali nonché gli Altri Enti Collegati, secondo quanto previsto dalla negoziazione regionale interconfederale, iscrivono al Fondo i propri lavoratori dipendenti che assumono così la qualifica di “Iscritti” al Fondo e di “Beneficiari” delle Prestazioni. Assumono altresì la qualifica di iscritti su base volontaria i soggetti contemplati all’art 1 dello Statuto che possono versare su base volontaria.

## 6.2 PERDITA DELLA QUALITÀ DI ISCRITTO O BENEFICIARIO

La qualità di Iscritto e Beneficiario delle Prestazioni si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dipendente;

- decesso dell’Iscritto;
- recesso e decadenza dell’Aderente dal Fondo;
- morosità dell’Aderente nel versamento dei contributi al Fondo;
- in tutti gli altri casi specificamente previsti dal Regolamento.

Per la disciplina delle fattispecie definite nel punto 6.2. si rinvia al regolamento. La qualità di Iscritto-Beneficiario non si perde in caso di sospensione del lavoratore, per mancanza di lavoro, senza diritto di retribuzione (“Sospensione”). In tal caso, le Imprese interessate non sono tenute al versamento della relativa contribuzione al Fondo, secondo le specifiche del regolamento.

Si rinvia inoltre al Regolamento in ordine:

- agli obblighi di versamento negli altri casi di Sospensione (es. aspettativa)
- al mantenimento della qualità di iscritto da parte del lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo;

## ART. 7 – ORGANI SOCIALI

Gli “Organi Sociali” sono:

1. l’Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Sindaci.

Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente Statuto per il Collegio dei Sindaci, il cui mandato è sempre conferito a titolo oneroso.

## ART. 8 – ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

L’“Assemblea” è composta da n. 18 (diciotto) rappresentanti dei Soci (i “Delegati”), dei quali n. 9 (nove) designati da Parte Datoriale e n. 9 (nove) designati da Parte Sindacale, nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica tra Parte Datoriale e Parte Sindacale. I membri dell’Assemblea restano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data della riunione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Entro tale data i Soci devono fare pervenire al Fondo con lettera raccomandata, fax, email (anche in forma PEC) i nominativi dei nuovi membri dell’Assemblea.

Al termine del mandato triennale i membri dell’Assemblea possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un componente dell’Assemblea, lo stesso viene sostituito dalla Parte che lo aveva designato, su indicazione del Socio di cui il Delegato cessato era espressione, tramite comunicazione con lettera raccomandata, fax, email (anche in forma PEC) inviata al Presidente del

Consiglio di Amministrazione. Ciascun Delegato può inoltre essere sostituito, in qualsiasi momento, dalla Parte che lo ha designato, previa comunicazione con lettera raccomandata, fax, email (anche in forma

PEC) inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Socio di cui era espressione il componente sostituito provvede all’indicazione del nuovo Delegato.

Il nuovo Delegato designato in sostituzione di un altro cessa dalla carica insieme agli altri membri dell’Assemblea.

## ART. 9 – ASSEMBLEA: RIUNIONI E CONVOCAZIONI

L'Assemblea si riunisce di norma ogni semestre e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno; l'Assemblea viene inoltre convocata, nel termine massimo di trenta (30) giorni dalla richiesta, ogniqualvolta ne sia fatta richiesta: i) da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea; ii) da almeno un quarto dei membri del Consiglio di Amministrazione; iii) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; iv) dal Presidente

del Collegio dei Sindaci. La convocazione dell'Assemblea è fatta a cura del Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di sua assenza o impossibilità, dal Vice Presidente, mediante lettera raccomandata, fax, email (anche in forma PEC) inviati a ciascun Delegato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Alle riunioni dell'Assemblea possono partecipare anche i membri del CdA, senza diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA. In caso di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a quarantotto ore. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare ("ODG").

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Ciascun membro dell'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro dell'Assemblea. Nessun membro dell'Assemblea può essere portatore di più di una delega.

## ART. 10 – ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- deliberare in ordine alle modifiche del presente Statuto;
- discutere, approvare e deliberare sui bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Art. 22 del presente Statuto;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione su indicazione dei Soci;
- nominare i componenti del Collegio dei Sindaci, secondo le modalità indicate nel successivo Art. 16, determinando o modificando l'importo dei relativi compensi;
- deliberare sulla responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e sulla loro revoca;
- approvare e/o modificare il Regolamento del Fondo ed il Nomenclatore delle Prestazioni (ovvero i Nomenclatori), ad esso allegato;
- deliberare su proposta del Consiglio di Amministrazione gli indirizzi generali relativi all'attività del Fondo;

- deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Soci o all'esclusione di attuali Soci, fermo restando che l'eventuale ammissione di ulteriori Soci non comporterà, modifiche sugli art 8 e 12 in merito alla composizione degli organi sociali del Fondo;
- deliberare sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine alle spese di funzionamento del Fondo ai sensi del successivo Art. 21;
- deliberare su ogni altro argomento attribuito dal presente Statuto alla competenza decisionale dell'Assemblea ed in ordine a qualsivoglia questione sottoposta all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 11 – ASSEMBLEA: DELIBERAZIONI E VERBALIZZAZIONI

L'Assemblea vota con voto palese espresso mediante esplicita dichiarazione di voto ("favorevole"; "contrario"; "astenuto") resa da ciascun Delegato presente alla riunione. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea (principio "una testa, un voto").

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate:

- con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Delegati presenti, in caso di composizione paritetica della riunione (i.e. quando alla riunione partecipi un numero di Delegati espressione di Parte Datoriale pari al numero di Delegati espressione di Parte Sindacale);
- con il voto favorevole dell'unanimità dei Delegati presenti alla riunione, qualora gli stessi non rappresentino pariteticamente le due Parti;
- con il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei Delegati presenti alla riunione, quando si tratti di deliberare in merito allo scioglimento del Fondo;
- con il voto favorevole dell'unanimità dei Delegati componenti l'Assemblea, quando si tratti di modifiche del presente Statuto.

Ove per effetto delle disposizioni di cui al comma precedente la delibera sull'argomento posto all'ODG non possa essere adottata, la delibera verrà rinviata alla successiva riunione dell'Assemblea.

Qualora, anche nella successiva riunione, l'Assemblea si trovi nell'impossibilità di deliberare, in senso favorevole o contrario, sull'argomento posto all'ODG e già oggetto di rinvio nel corso della precedente riunione, la materia verrà demandata alla decisione dei Soci adottata a maggioranza.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da apposito processo verbale redatto su supporto elettronico dal Segretario, allo scopo incaricato dal Presidente all'apertura della seduta ed individuato tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge.

I verbali dell'Assemblea, dopo essere stati verbalizzati su supporto elettronico, dovranno essere stampati in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

I verbali dell'Assemblea, una volta stampati, dovranno essere firmati (in calce) dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Libro è a disposizione dei Delegati, per consultazione.

#### ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da n. 6 (sei) componenti (i "Consiglieri"), compresi il Presidente ed il Vice Presidente, dei quali n. 3 (tre) nominati da Parte Datoriale e n. 3 (tre) nominati da Parte Sindacale. Non potranno essere nominati come componenti del Consiglio di Amministrazione componenti dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Consiglieri possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea, su indicazione del Socio di cui era espressione il Consigliere cessato, provvederà tempestivamente alla sua sostituzione. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può inoltre essere sostituito dall'Assemblea, in qualsiasi momento, su indicazione del Socio di cui il Consigliere sostituendo era espressione. Il nuovo Consigliere nominato decadrà congiuntamente agli altri Consiglieri, al termine del mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, in corso all'atto della nomina.

#### ART. 13 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda almeno la metà dei Consiglieri in carica nel termine massimo di quindici (15) giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate con lettera raccomandata, fax, email (anche in forma PEC) inviati a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato mediante fax o messaggio di posta elettronica (anche in forma PEC) inviato almeno ventiquattro ore prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno ("ODG"). Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi della riunione che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza di almeno 4 (quattro) Consiglieri in carica.

Quando alla riunione partecipino tutti i Consiglieri in carica, per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza di almeno 5/6 (cinque sesti) dei Consiglieri in carica.

Nel caso di assenza di uno o più Consiglieri, per la validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è richiesto il voto favorevole all'unanimità dei presenti. Le sedute e le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte constatare da apposito processo verbale redatto su supporto elettronico dal Segretario, allo scopo incaricato dal Presidente all'apertura della seduta ed individuato tra le persone presenti nel luogo in cui la stessa si svolge. I verbali del Consiglio di Amministrazione, dopo essere stati verbalizzati su supporto elettronico, dovranno essere stampati in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione". I verbali del Consiglio di Amministrazione, una volta stampati, dovranno essere firmati (in calce) dal Presidente e dal Segretario della riunione. Il Libro sarà tenuto a disposizione, per consultazione, dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per svolgere tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione, necessari per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento dello scopo associativo. Inter alia, il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti poteri e/o compiti:

- nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- dare esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea;
- predisporre: i) i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, di cui al successivo Art. 22, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; ii) la relazione annuale sull'attività sociale (la "Relazione sulla Gestione"), a corredo del Bilancio di Esercizio di cui al successivo Art. 22; iii) i piani ed i programmi relativi all'attività da svolgere;
- amministrare il patrimonio del Fondo; gestire il Fondo; deliberare su ogni atto di carattere economico, patrimoniale e/o finanziario che interessi la gestione del Fondo;
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività del Fondo per l'attuazione delle sue finalità assumendo tutte le iniziative del caso;
- stabilire gli indirizzi relativi all'organizzazione e alla gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Aderenti, gli Iscritti e/o i Beneficiari delle Prestazioni e/o gli iscritti su base volontaria;
- proporre parere positivo all'Assemblea in merito alle domande di ammissione ricevute, in qualità di Aderenti, di imprese che non appartengono ad alcuna delle categorie di Imprese di cui al precedente Art. 6, punti a), b), c) e d) nonché in ordine alla sospensione e/o esclusione dal Fondo degli Aderenti;
- sottoporre all'Assemblea gli eventuali ricorsi presentati dagli Aderenti ovvero dalle Imprese che abbiano presentato domanda di adesione e abbiano ricevuto parere negativo dal CdA
- ricevere, esaminare, gestire e dirimere i reclami presentati dagli Aderenti e/o dagli Iscritti-Beneficiari delle Prestazioni e /o degli iscritti su base volontaria, in merito alla contribuzione e all'erogazione e gestioni dei servizi del Fondo;
- provvedere a predisporre il Regolamento del Fondo e, ove necessario, può proporre modifiche all'Assemblea del predetto Regolamento e/o il Nomenclatore delle Prestazioni allegato al Regolamento, purché a parità di contribuzione fissata dalle Parti Costituenti;
- assumere e licenziare il personale del Fondo, ivi compreso il Direttore di cui all'Art. 18, fissandone il relativo trattamento economico;

- promuovere gli atti ed i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il corretto funzionamento del Fondo;
- provvedere all'obbligatoria iscrizione del Fondo all'Anagrafe dei Fondi sanitari istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Sacconi (l'"Anagrafe");
- proporre all'Assemblea le modalità di scioglimento e liquidazione del Fondo. ART. 15 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati, salva la facoltà di sostituzione contemplata dalle norme precedenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche in giudizio, e la firma sociale del Fondo. Il Vice Presidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, esercita le relative funzioni e poteri. Sostituisce altresì il Presidente in quegli atti ed in quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente. Al Presidente spettano, in particolare, le seguenti attribuzioni:
  - sovrintendere all'applicazione del presente Statuto e del Regolamento del Fondo e suoi allegati;
  - stabilire, d'intesa con il Vice Presidente, l'ordine del giorno e convocare le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
  - coordinare l'attività istituzionale ed operativa ai fini del regolare funzionamento del Fondo.

#### ART. 16 – COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci (il "Collegio") è nominato dall'Assemblea ed è formato da n. 3 (tre) componenti effettivi e n. 2 (due) supplenti, tutti da selezionarsi tra professionisti qualificati iscritti nell'apposito Registro dei Revisori legali dei quali:

- n. 1 (uno) nominato su indicazione dei membri dell'Assemblea espressione di Parte Datoriale;
- n. 1 (uno) nominato su indicazione dei membri dell'Assemblea espressione di Parte Sindacale;
- n. 1 (uno) nominato, di comune accordo tra Parte Datoriale e Parte Sindacale, che assume la funzione di Presidente del Collegio.

La perdita del requisito dell'iscrizione al Registro dei Revisori, di cui al primo paragrafo del presente Articolo, o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

I membri dell'Assemblea di Parte Datoriale ed i membri dell'Assemblea di Parte Sindacale provvedono anche ad indicare, uno ciascuno, un Sindaco supplente. L'Assemblea, al momento della nomina, determina il compenso spettante ai membri del Collegio dei Sindaci per l'intera durata del mandato. Il Collegio dei Sindaci dura in carica 3 (tre) anni e scade alla data della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati. Qualora, nel corso del mandato, cessino dalla carica, per qualsiasi motivo, uno o più membri effettivi del Collegio (diversi dal Presidente), subentrano i Sindaci supplenti indicati dalla stessa Parte che aveva indicato il componente cessato. Qualora, nel corso del mandato, cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, il Presidente del Collegio dei Sindaci, deve essere convocata l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni per la nomina del nuovo Presidente. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre ed ogniqualvolta il Presidente del

Collegio lo ritenga necessario ovvero quando lo richieda la maggioranza dei Sindaci effettivi.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Sindaco effettivo più anziano.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo adottato dal Fondo e sul suo corretto funzionamento ed, in generale, esercita i poteri e doveri previsti dagli artt. 2403 e 2403-bis C.C (in quanto compatibili con la natura e l'attività del Fondo).

Il Collegio esercita altresì la funzione di controllo contabile in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in quanto compatibili con la natura e l'attività del Fondo). Il Collegio rendiconta la propria attività, su base annuale, tramite un'apposita relazione (la "Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci"), che deve essere messa a disposizione dei componenti dell'Assemblea, entro il medesimo termine previsto dal presente Statuto per il deposito da parte del Consiglio di Amministrazione del Bilancio di Esercizio di cui all'Art. 22, presso la sede legale del Fondo. Il Collegio presenzia alle sedute dell'Assemblea in cui vengano assunte le deliberazioni in ordine all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo di cui al successivo Art. 22. Il Collegio sarà di norma invitato a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza, per fornire i chiarimenti del caso.

#### ART. 17 – CONSULTA DELLE PARTI COSTITUENTI

La "Consulta delle Parti Costituenti" (anche la "Consulta") è costituita da n. 30 (trenta) componenti, di cui n.15 (quindici) in rappresentanza di Parte Datoriale e n. 15 (quindici) in rappresentanza di Parte Sindacale. I nominativi dei componenti della Consulta sono individuati, di comune accordo, dai Soci di ciascuna Parte e comunicati, da ciascuna Parte, al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La Consulta si riunisce, di norma, una o due volte all'anno. È competenza dell'Assemblea stabilire, con apposita delibera, le modalità di funzionamento e di convocazione della Consulta, che dovranno essere formalizzate in un apposito documento denominato "Regole di funzionamento della Consulta delle Parti Costituenti".

Sono compiti della Consulta:

- formulare proposte per valorizzare l'assistenza sanitaria integrativa;
- proporre iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività del Fondo;
- formulare proposte in merito alle Prestazioni da erogare agli Iscritti al Fondo e/o agli iscritti su base volontaria;
- fornire al Consiglio di Amministrazione proposte di modifica del Nomenclatore delle Prestazioni a seguito dell'analisi degli eventuali ricorsi presentati.

La Consulta ha facoltà di richiedere copia delle delibere del Consiglio di Amministrazione. La richiesta va inoltrata in forma scritta, a cura del Presidente della Consulta, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 18 – DIRETTORE DEL FONDO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un "Direttore" scelto all'interno di una rosa di 3 (tre) nomi indicati, di comune accordo, dalle Parti Costituenti. Il Direttore del Fondo, ove nominato, dà attuazione operativa alle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

## ART. 19 – PATRIMONIO DEL FONDO

Il Patrimonio del Fondo è costituito da tutti i beni appartenenti al Fondo (il “Patrimonio”).

Le entrate del Fondo sono costituite:

- dalla contribuzione versata a cura degli Aderenti, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, stabilita dalla contrattazione regionale (interconfederale o di categoria) che prende anche atto ed armonizza quanto previsto nel merito dalla contrattazione nazionale;
- dalla contrattazione versata dagli iscritti su base volontaria;
- dagli interessi di mora e dilazione dei contributi versati in ritardo, nelle misure che saranno disciplinate dal Regolamento del Fondo;
- ogni altro provento che spetti o pervenga al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci e/o da terzi - soggetti pubblici o privati - ivi comprese eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti, previa accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità di versamento, la relativa gestione e contabilizzazione, nonché l'erogazione delle Prestazioni e degli altri servizi accessori eventualmente prestati dal Fondo, sono disciplinate dal Regolamento del Fondo con apposite norme. Il Patrimonio del Fondo, vista la personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale acquisita, si intende naturalmente costituito a garanzia delle obbligazioni verso terzi.

## ART. 20 – MANCATA CONTRIBUZIONE AL FONDO E MANCATE PRESTAZIONI

Il Fondo comunica all'Isritto, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento dei contributi dovuti da parte dell'Aderente, entro le scadenze prefissate, nonché le azioni poste in essere dal Fondo per il recupero della contribuzione non versata. Il caso di mancato versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta da parte dell'Aderente, o da parte degli iscritti su base volontaria nonché dell'erogazione temporanea delle prestazioni ai Beneficiari nel periodo di mancato versamento sarà disciplinato dal Regolamento. La responsabilità per il mancato conseguimento delle prestazioni da parte dei Beneficiari rimane comunque ad esclusivo carico del datore di lavoro inadempiente, che risponde anche degli eventuali danni causati da tale inadempienza.

## ART. 21 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Le spese necessarie al funzionamento del Fondo (le “Spese Di Funzionamento”) sono decise dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea è tenuta, in particolare ad adottare, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo Annuale, un'apposita delibera che individui le principali categorie di Spese Di Funzionamento che il Fondo dovrà sostenere nel corso di ciascun esercizio sociale. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafi precedenti, le Spese di Funzionamento del Fondo relative al primo esercizio sociale saranno decise dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ne riferirà all'Assemblea convocata per l'approvazione del primo Bilancio di Esercizio del Fondo, la quale ne prenderà atto.

## ART. 22 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO DI ESERCIZIO – BUDGET

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione dei seguenti rendiconti:

i) il bilancio consuntivo relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre (il

"Bilancio di Esercizio" o "Bilancio"); e

ii) il bilancio preventivo relativo all'esercizio sociale in corso (il "Bilancio Preventivo

Annuale" o "Budget").

Il Bilancio di Esercizio deve essere predisposto adottando schemi idonei ad un'adeguata rappresentazione della realtà operativa del Fondo, tenendo conto – ove applicabili, nello specifico contesto – delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia nonché dei principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi professionali competenti in materia contabile ed in particolare dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC); più specificamente, il Bilancio deve essere redatto prendendo a riferimento le "linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit", adottate il 11 febbraio 2009 dal Consiglio dell'Agenzia per le ONLUS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329.

In particolare:

- il Bilancio di Esercizio si compone di: i) Stato Patrimoniale; ii) Rendiconto Gestionale; iii) Nota Integrativa;
- il Budget si compone del solo: i) Preventivo Economico. Il Bilancio di Esercizio deve essere messo a disposizione dei Soci almeno sette (7) giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e deve essere accompagnato dai seguenti documenti: i) la Relazione sulla Gestione; ii) la Relazione Annuale del Collegio dei Sindaci. Al fine di consentire al Collegio dei Sindaci la predisposizione della propria relazione, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere agli stessi una copia del progetto di

Bilancio di Esercizio almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la sua approvazione. Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio del Fondo per far fronte agli scopi associativi.

#### ART. 23 – PRESTAZIONI

Il Fondo provvede all'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti-Beneficiari, la cui posizione contributiva sia in regola con i versamenti secondo le condizioni, modalità e requisiti disciplinati nel Regolamento. Il Fondo provvede, altresì, all'erogazione delle prestazioni in favore degli Iscritti su base volontaria, secondo quanto previsto relativamente a tale categoria.

#### ART. 24 – REGOLAMENTO DEL FONDO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Fondo, nonché le modalità di ammissione, i diritti e i doveri, nonché i casi di cessazione degli Aderenti e/o degli Iscritti-Beneficiari e/o iscritti su base volontaria, ed in generale i profili del presente Statuto, già oggetto di rinvio, sono disciplinati da un Regolamento interno (il "Regolamento") approvato dall'Assemblea.

#### ART. 25 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera secondo le maggioranze specificate nell'Art 11 lo scioglimento del Fondo stabilisce i criteri di massima per la devoluzione del Patrimonio residuo. I Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito il Collegio dei Sindaci, sceglieranno l'associazione non riconosciuta ovvero l'ente "non profit" operante in identico o analogo settore nel medesimo territorio cui devolvere il Patrimonio residuo; salva diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

#### ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 148 del TUIR, si pattuisce espressamente

il rispetto dei principi di seguito indicati:

- a) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Fondo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) Obbligo di devolvere il patrimonio del Fondo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (ove esistente), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Fondo: i suddetti principi trovano compiuta espressione nel presente Statuto ed in particolare nelle disposizioni di cui agli Artt. 8 e 10 che prevedono: i) che i Soci designano i propri rappresentanti nell'Assemblea (i Delegati); ed altresì che i Soci, sempre tramite l'Assemblea: ii) approvano il Regolamento del Fondo e le relative modificazioni; iii) deliberano sulle modifiche dello Statuto; iv) nominano il Consiglio di Amministrazione (che rappresenta l'organo amministrativo del Fondo);
- d) Obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario: le relative disposizioni sono contenute, in particolare, negli Artt. 10, 14 e 22 del presente Statuto, ove si stabilisce: i) che il Consiglio di Amministrazione deve predisporre annualmente il Budget ed il Bilancio di Esercizio; e ii) che l'organo deputato ad approvarli è l'Assemblea.
- e) Obbligo di rispettare i seguenti principi di democrazia e di uguaglianza:
  - e.1) libera eleggibilità dell'organo amministrativo del Fondo (i.e. dei componenti del Consiglio di Amministrazione): il presente Statuto non contiene clausole statutarie che riservano l'amministrazione solo a determinati Soci;
  - e.2) principio del voto singolo di cui all'art. 2538, 1° e 2° comma del Codice Civile ("una testa, un voto"); ai sensi dell'Art. 11 del presente Statuto, ciascun Delegato può esprimere un solo voto in Assemblea;
  - e.3) principio della sovranità dell'assemblea: ai sensi e per gli effetti del presente Statuto, l'Assemblea, composta dai Delegati dei Soci, costituisce l'organo sovrano del Fondo;
  - e.4) criteri di ammissione ed esclusione dei Soci: il presente Statuto non contiene specifiche clausole regolanti i criteri e le procedure di ammissione e/o esclusione dei Soci; pertanto tali materie vengono trattate in conformità alle disposizioni generali del presente Statuto;
  - e.5) criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari: le modalità di convocazione dell'Assemblea sono contenute nell'Art. 9 del presente Statuto;

e.6) criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari: le forme di pubblicità delle deliberazioni dell'Assemblea sono parimenti stabilite dall'Art. 9 del presente Statuto;

e.7) criteri e idonee forme di pubblicità dei bilanci o rendiconti: le modalità di predisposizione e fruizione dei bilanci consuntivi (Bilancio di Esercizio) e dei bilanci preventivi (Budget) del Fondo sono disciplinate dall'Art. 22 del presente Statuto.

f) intrasmissibilità della quota e/o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

#### ART. 27 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie relative all'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto o quelle che insorgessero fra i Soci o fra i Soci ed il Fondo, anche se promosse da Consiglieri di Amministrazione, e/o Sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili, saranno decise mediante arbitrato irrituale della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Venezia (la "Camera Arbitrale"), che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. Salva diversa decisione delle Parti Costituenti, la controversia dovrà essere decisa da un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) membri che verranno nominati e che opereranno in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale.

Approvato in data 31 maggio 2019